

MATERIALI PER UNA STORIA DELLA CULTURA GIURIDICA

FONDATI DA GIOVANNI TARELLO

ANNO XXXVIII, N.2, DICEMBRE 2008

Contributi sulla scienza giuridica
in ricordo di Giovanni Tarello

il Mulino

1. Oggetto

Oramai da tempo (con una accelerazione negli ultimi decenni) va progressivamente mutando il modo di percepire la famiglia e parallelamente il modo di concepire il rapporto dell'uomo con gli animali.

In buona sostanza il concetto di famiglia esprime oggi una nozione generale di convivenza quotidiana e comunione di intenti ed affetti in grado di includere – nella considerazione di componenti della stessa – la presenza non soltanto di esseri umani ma anche di (una particolare categoria di) animali. Come a dire che alcuni animali sempre più vengono considerati membri della famiglia.

Tale asserzione trova odierna ragionevolezza dal punto di vista socio-culturale (risulta, infatti, di pronta constatazione come in molte famiglie vivano stabilmente, ad esempio, cani o gatti, i quali vengono trattati con ogni riguardo e caricati di valenze relazionali ed affettive) ma anche, gradualmente, viene supportata dalla riflessione filosofica e da riscontri giuridici (la considerazione etica degli animali e la loro tutela giuridica, come esseri viventi senzienti, sono temi oramai acquisiti dalla letteratura del settore¹).

Le considerazioni che seguono intendono ripercorrere l'itinerario di mutamento dei due anzidetti concetti, mostrare come possa oggi configurarsi una loro interazione nella particolare figura del c.d. «animale d'affezione», e quali conseguenze ne derivino sotto profilo risarcitorio (es. c.d. «danno esistenziale») in ipotesi di uccisione dolosa di un animale d'affezione.

Ringrazio per suggerimenti e critiche i professori Paolo Becchi e Pierluigi Chiassoni.

¹ Per il pubblico italiano, cfr. S. Castignone, *Nuovi diritti e nuovi soggetti*, Genova, Ecg, 1996; S. Castignone, a cura di, *I diritti degli animali*, Bologna, Il Mulino, 1985; P. Singer, *Animal Liberation*, 1972, trad. it. *Liberazione animale*, Milano, Mondadori, 1991 (oggi: Milano, Il Saggiatore, 2003); T. Regan, *The Case for Animal Rights*, 1983, trad. it. *I diritti degli animali*, Milano, Garzanti, 1990.

2. *L'animale*

Per lungo tempo la considerazione dedicata agli animali dal legislatore si è limitata a considerarli *res* del proprietario. Solo in epoca recente la disciplina giuridica ha previsto una serie di tutele per la loro capacità di provare dolore.

Nella c.d. «sperimentazione animale», ad esempio, vige oggi il dovere di anestetizzare gli esemplari sottoposti a interventi invasivi² e, in ambito di allevamento, il dovere di rispettare condizioni ambientali confacenti alla natura dell'animale, in specie per trasporto³ e macellazione⁴.

L'attuale legislazione italiana riconosce pertanto la natura senziente degli animali, e sanziona «chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze» (art. 727 comma 2 c.p.).

Ciò è di particolare pregio poiché l'art. 727 c.p. nella sua formulazione originaria puniva le azioni umane che arrecavano danno agli animali per tutelare la *pietas* dell'uomo: coloro che avessero eventualmente assistito alla violenza praticata su un animale avrebbero infatti potuto provare dispiacere, disgusto, ribrezzo. Tali sensazioni umane erano il vero oggetto della tutela penalistica che, pertanto, veniva circoscritta alla violenza esercitata in luoghi pubblici.

A seguito della riforma legislativa intervenuta nel 1993⁵ è mutata la *ratio puniendi* della disposizione normativa⁶. Riconosciuta la sua capacità di provare dolore, l'animale stesso è diventato oggetto di tutela in quanto portatore dell'interesse a non soffrire. D'altronde, la giurisprudenza ha progressivamente ampliato la portata del concetto di sofferenza, e ciò sotto un duplice profilo.

² Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 116, *Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici*, in suppl. ord. alla «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana», 18 febbraio 1992 n. 40.

³ Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n. 388, *Attuazione della direttiva 95/29/CEE in materia di protezione degli animali durante il trasporto*, in «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana», 9 novembre 1998 n. 262; cfr. Comitato Bioetico per la Veterinaria della Provincia di Roma, *La tutela degli animali durante il trasporto*, Torino, E.M.S., 1999.

⁴ Decreto Legislativo 1 settembre 1998 n. 333, *Attuazione della direttiva 93/119/CEE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento*, in «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana», 28 settembre 1998 n. 226.

⁵ Legge 22 novembre 1993 n. 473, *Nuove norme contro il maltrattamento degli animali*, in «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana», 26 novembre 1993 n. 278.

⁶ Per le prime avvisaglie del rinnovato orientamento cfr. Pret. Amelia 7 gennaio 1987, in «Rivista penale», 1988, p. 167; Pret. Modena 30 aprile 1985, in «Foro italiano», II, 1985, p. 403.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 727 c.p. non è necessaria l'induzione di una sofferenza fisica, ma è sufficiente anche solo quella psichica⁷ (come meglio vedremo in seguito).

Inoltre, la sofferenza può essere inflitta in senso attivo e/o passivo, essendo sanzionata la lesività sia delle *commissioni* che delle *omissioni* umane⁸. È punito chi esercita violenza fisica su un cane (es. percuotendolo con un bastone o prendendolo a calci⁹) ma anche chi non gli fornisce acqua o cibo in misura sufficiente¹⁰. D'altronde, un cane patisce (e può morire) per le percosse come per disidratazione o fame.

Tale evoluzione giurisprudenziale, riferita alla versione dell'art. 727 c.p. in vigore dal 1993 al 2004, può ritenersi valere anche per la nuova formulazione di tale disposizione codicistica¹¹. Attualmente, peraltro, la tutela degli animali dalla sofferenza si spinge al punto che ad essi è stato esteso il dibattito inerente (la legittimità del ricorso al) l'eutanasia¹².

Certa letteratura sostiene la capacità degli animali di provare non solo dolore fisico ma anche emozioni superiori¹³. A tal riguardo si può rinvenire, quale referente giurisprudenziale, l'ordinanza di un Pubblico Ministero che ha concesso un «permesso di visita» ad un cane affinché potesse incontrare il padrone detenuto in carcere, data la sofferenza psicologica del cane (comprovata dal suo deperimento fisico) a seguito del distacco forzato. Dopo aver riscontrato il valore del cane come «presenza affettiva importante», il p.m. lo ha espressamente definito «componente» del nucleo familiare del detenuto. Si legge in motivazione:

⁷ Cass. Pen. 26 novembre 2003 n. 977, in «Guida al Diritto», 14, 2004, p. 82.

⁸ Cass. Pen. 22 gennaio 2002 n. 8547, in «Nuovo Diritto», 2002, p. 1071.

⁹ Cass. Pen. 16 ottobre 2003 n. 46291, in «Guida al Diritto», 10, 2004, p. 96.

¹⁰ Cass. Pen. 26 novembre 2003 n. 977, cit.

¹¹ Legge 20 luglio 2004 n. 189, *Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*, in «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana», 31 luglio 2004 n. 178.

¹² Per una lettura sul punto, cfr. Comitato Bioetico per la Veterinaria della Provincia di Roma, *L'uccisione degli animali. Eutanasia*, Torino, E.M.S., 2001. Cfr. Regione Liguria, Legge regionale 22 marzo 2000 n. 23, *Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo*, in «Bollettino Ufficiale Regione Liguria», 12 aprile 2000, n. 7, che all'art. 9 comma 2 recita: «Gli animali di affezione liberi e quelli di proprietà possono essere soppressi in modo eutanasico solo se risultino incurabili o gravemente malati da attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine professionale, che provvede alla soppressione».

¹³ Cfr. J. Moussaieff Masson e S. McCarthy, *When Elephants Weep. The Emotional Lives of Animals*, 1995, trad. it. *Quando gli elefanti piangono. Sentimenti ed emozioni nella vita degli animali*, Milano, Baldini & Castoldi, 1996.

non v'è dubbio che il cane istante¹⁴ è tra gli animali di affezione e che attualmente sta subendo una crudeltà psicologica, con gravi ripercussioni fisiche, proprio a seguito di una manifestazione di volontà statuale, che prefiggendosi altri e diversi fini, viene a proibirgli ogni contatto visivo od uditivo con il componente della persona a lui più cara, senza che vi ostino necessità processuali o sanitarie¹⁵.

Sono altresì in corso studi di etologia cognitiva che concernono le facoltà mentali degli animali e indagano le modalità del loro pensiero e l'eventualità di una coscienza¹⁶.

Alcuni autori sostengono la capacità dei primati non umani di comunicare con gli uomini (anche se non è un dato pacifico¹⁷), dando luogo a forme, seppur rudimentali e semplificate, di «linguaggio» interspecifico di tipo vocale, simbolico o equivalente a quello utilizzato dai sordomuti. Si pensi, negli anni '70, al noto caso dello scimpanzé Washoe a cui i coniugi Gardner insegnarono più di cento segni derivati dall'A.S.L. (*American Sign Language*)¹⁸.

Tuttavia, non dobbiamo nasconderci come ancor oggi perman- ga un opposto e contrario rapportarsi degli uomini verso il resto del vivente. È sufficiente citare gli allevamenti intensivi e la concezione strumental-sacrificale di animale su cui si fondano. La logica della superproduzione sottesa dall'industria dell'allevamento implica, quando non l'alterazione genomica, quanto meno l'alterazione del metabolismo degli animali e delle loro modalità nutritive¹⁹. Il recente fenomeno B.S.E. (encefalopatia spongiforme bovina, c.d. «mucca pazza») ci insegna che l'imperativo dell'utile economico ha introdotto senza remore la via della alimentazione di erbivori bovini con farine di carne²⁰.

¹⁴ L'istanza per l'ottenimento del permesso di visita è stata proposta dal cane a mezzo della moglie del detenuto, per interposta persona, intermediario con funzioni di rappresentanza giuridica dei suoi interessi, secondo le medesime modalità previste per la richiesta promossa dal neonato.

¹⁵ Trib. Varese 11 gennaio 1996, in «Cassazione Penale», 2, 1996, pp. 760-761.

¹⁶ Cfr. R.D. Griffin, *Animal Minds*, 1992, trad. it. *Menti animali*, Torino, Bollati Boringhieri, 1999; G. Vallortigara, *Altre Menti*, Bologna, Il Mulino, 2000; F. Cimatti, *La mente silenziosa*, Roma, Editori Riuniti, 2002.

¹⁷ *Contra*, ad esempio, I. Tattersall, *Becoming Human*, 1998, trad. it. *Il cammino dell'uomo*, Milano, Garzanti, 1998, p. 61 ss.

¹⁸ Cfr. R. Fouts e S. Tukul Mills, *Next of Kin*, 1997, trad. it. *La scuola delle scimmie. Come ho insegnato a parlare a Washoe*, Milano, Mondadori, 2000.

¹⁹ Cfr. S. Castignone, *Che qualità della vita per gli animali non-umani?*, in A. Artosi-A. Verza, a cura di, *Multiculturalismo, nuove tecnologie e bioetica*, Bologna, Gedit, 2003, p. 105.

²⁰ Cfr. R. Marchesini, *Oltre il muro: la vera storia della mucca pazza*, Padova, Muzzio, 1996; A. Rivera, *Homo sapiens e mucca pazza. Antropologia del rapporto con il mondo animale*, Bari, Dedalo, 2000; M. De Bac, *Mucca pazza. Origini rischi scenari*, Roma, Avverbi, 2001; P.M. Lledo, *Malati di cibo. Storia della mucca pazza*, Milano, Cortina, 2001; E. Morioni, *Le fabbriche degli animali. «Mucca pazza e dintorni»*, Torino, Cosmopolis, 2001; F. Picchi, *L'occasione mucca pazza*, in «MicroMega», 2, 2001, pp. 226-237.

Emerge quindi una discrasia tra la propensione a stabilire rapporti preferenziali di compagnia ed affettività con taluni animali, e la alienazione dalla percezione collettiva degli animali d'allevamento cosificati alla stregua di meccanismi di un ingranaggio produttivo²¹. Tale ambiguità è sintomatica dell'inadeguatezza dell'approccio umano alla relazionalità interspecifica, che si rivela – nel complesso – disorganica e contraddittoria rispetto all'esigenza di una nozione di animale razionalmente condivisa.

Comunque, pur nell'ambivalenza di contraddizioni (forse) instirpabili, non possiamo negare che alcuni animali contestualizzati nell'*urbe*, e così inseriti nel quadro di una concezione qualitativa della vita (in cui molto si discute di benessere e tempo libero), curati, vezzeggiati, dotati di nome proprio, hanno assunto un ruolo nuovo e sono stati caricati di intense valenze relazionali²², diventando fraterni interlocutori dell'uomo²³.

Io tratto Platero come se fosse un bambino. Se la strada diventa brutta e gli peso un po', scendo per alleggerirlo. Lo bacio, scherzo, lo faccio arrabbiare [...] Lui capisce che gli voglio bene e non mi serba rancore. È così uguale a me che son arrivato a credere che sogni i miei stessi sogni²⁴.

Siamo di fronte ad una precisa categoria di animali, frutto di un lungo processo di domesticazione, frequentemente definiti dal vocabolo inglese d'uso comune *pets*, italianizzato con le locuzioni «animali da compagnia» o «animali d'affezione»²⁵. Noi assumeremo quest'ultima locuzione, più indicata per esprimere il senso della relazione che si stabilisce tra il padrone ed il suo animale, la quale non si circoscrive all'elemento fattuale della compagnia (ogni animale do-

²¹ Fino a giungere, talvolta, a perpetrare vere atrocità. Pare che in Cina vi siano le c.d. «*bears farms*» in cui gli orsi dal collare vengono rinchiusi per tutta la vita in gabbie di ridotte dimensioni, per impedirgli i movimenti, con un catetere metallico infilato nel ventre, al fine di drenarne la bile che si ritiene miracolosa per le prestazioni sessuali maschili (articolo apparso il 20 settembre 2006 su www.libero.it a firma di Oscar Grazioli).

²² Sul sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it), nella sezione rubricata *Benessere degli animali*, si legge: «il progressivo miglioramento della qualità di vita, specie nelle società complesse come quelle dei Paesi industrializzati, ha accentuato sempre più la tendenza a considerare gli animali non solo come fonte di servizi e di nutrimento, ma come compagni della propria esistenza degni di ricevere amore e rispetto».

²³ Cfr. S. Tonutti, *Da «lubrificante sociale» a «operatore totemico»: il pet nella società occidentale*, in AA.VV., *Bioetica e professione medico veterinaria*, Cesena, Macro, 1999, pp. 143-151.

²⁴ J.R. Jiménez, *Platero e io*, Firenze, Passigli, 1991, p. 39. Idillica narrazione di una sintonia uomo-animale, storia del poeta e del suo asino.

²⁵ In realtà non si ravvisa una uniformità linguistica, neppure a livello legislativo, dato che, mentre la legge 281/91 (cfr. *infra*, nota 27) utilizza, già dal titolo, la locuzione «animale d'affezione», le leggi regionali fanno frequentemente uso della locuzione «animale da compagnia».

mestico «tiene compagnia») ma contempla anche – e primariamente – la componente dell'affettività. Ci concentreremo quindi sullo specifico riferimento a questa categoria (privilegiata) di animali, che peraltro risulta oggi categoria tipica dell'ordinamento giuridico²⁶.

Specialmente cani e gatti²⁷, ma anche conigli, cavie, vari tipi di uccelli, etc. (la categoria degli animali d'affezione al momento non risulta a numero chiuso, trattandosi di categoria in via di definizione, e quindi non consente elencazioni tassative), vengono stabilmente assunti in contesti famigliari nei quali sono centri di riferimento relazionale ed affettivo, in un rapporto di reciproco dare/avere con i loro padroni.

Gli animali d'affezione abitano in civili abitazioni. La loro detenzione in appartamento è ritenuta costituire facoltà inerente il diritto dominicale. Di conseguenza, né il regolamento né l'assemblea condominiale con delibera a maggioranza hanno potere di impedire al proprietario di una unità immobiliare di tenervi al proprio interno degli animali d'affezione²⁸. Il proprietario sarà invece responsabile, ai sensi dei vigenti Codici civile e penale, per i comportamenti tenuti da tali animali nella misura in cui cagionino pregiudizio ai diritti dei terzi.

Soltanto se il proprietario stesso ha accettato un regolamento condominiale contrattuale (per adesione al regolamento richiamato nel contratto d'acquisto, ovvero per delibera all'unanimità dei condomini) contenente il divieto di detenere animali all'interno della propria abitazione, ovvero se il conduttore ha accettato di locare un'unità immobiliare che sottostà a detto vincolo, il padrone risulta impossibilitato a tenere con sé il suo animale d'affezione. Pertanto, non possono essere gli altri ad imporre il divieto al padrone dell'animale d'affezione, ma deve essere questi ad accettarlo volontariamente.

A detta categoria di animali vengono estese anche altre prassi proprie degli uomini (oltre al risiedere in civili abitazioni), e ciò è rivelato dall'applicazione per analogia del linguaggio consuetudinario adoperato per gli umani.

È nota la figura professionale del *dog-sitter* (locuzione chiaramente modellata su *baby-sitter*), gli esemplari orfani di padrone vengono talvolta fatti oggetto di c.d. «adozione», vi sono attività commerciali che si occupano della toeletta per animali, supermercati per la ven-

²⁶ Legge 14 agosto 1991 n. 281, *Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*, in «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana», 30 agosto 1991 n. 203.

²⁷ E. Moriconi, *Gli animali d'affezione*, in *La città degli uomini e degli altri animali*, Torino, Cosmopolis, 2000, pp. 33-83, divide in due parti la trattazione su questa categoria di animali, dedicando la prima ai cani e la seconda ai gatti.

²⁸ Cfr. Cass. 4 dicembre 1993 n. 12028, in «Giurisprudenza Italiana – Massimario», 1993.

dita di prodotti dedicati, e strutture alberghiere specifiche. A dimostrazione del fatto che l'animale d'affezione diviene sempre più partecipante delle abitudini di vita del suo padrone, le persone vegetariane o vegane possono nutrire secondo le stesse regole i loro animali d'affezione, dato che si trovano in vendita, anche per gli animali, prodotti per questo tipo di alimentazione²⁹.

Parimenti vari esercizi pubblici o aperti al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, pensioni, agriturismi, etc.) consentono l'accesso e la permanenza ai padroni con i propri animali d'affezione al seguito, assumendo la loro compagnia come ordinaria consuetudine.

La convivenza tra padroni e animali d'affezione, infatti, rappresenta oramai una prassi socio-culturale (che manifesta i primi sintomi di ricezione giurisprudenziale) conseguente all'evolversi delle cognizioni etologiche che oggi ci portano a considerare l'animale (nelle specie più prossime all'uomo: mammiferi e primati) dotato di caratteristiche senzienti affini a quelle dell'essere umano e, con probabilità, pure dotato di facoltà mentali e affettive di rilievo.

D'altronde anche la nozione socio-giuridica di «famiglia» è notevolmente mutata, ampliandosi e differenziandosi non poco rispetto ad un unico (tradizionale) concetto di famiglia coniugale.

3. *La famiglia*

Il nostro ordinamento giuridico mostra di tenere d'acconto della libera esplicazione della personalità individuale di ciascheduno, in quanto singolo e nel formarsi delle aggregazioni sociali. Alla luce di ciò, la nozione di «famiglia» ha significativamente esteso la denotazione del vocabolo, che oggi non è più limitato alla coniugalità matrimoniale ma comprende anche una serie di tipologie familiari assai diversificate e, anzi, difficilmente enumerabili e classificabili, al punto che talvolta parrebbe più opportuno parlare di «famiglie» (al plurale) anziché di «famiglia» (al singolare).

Il diritto italiano, infatti, oltre alla *famiglia coniugale* fondata sul matrimonio (religioso o civile), formata dai coniugi ed eventualmente dai loro figli legittimi, che comunque costituisce a tutt'oggi il modello primario e costituzionale di qualsiasi relazione familiare, contempla anche la *famiglia adottiva*, costituita ai sensi e per gli effetti della L. 184/1983³⁰, la *famiglia separata* o *divorziata*, frequentemente

²⁹ Cfr., ad es., www.ami.aminews.net.

³⁰ Legge 4 maggio 1983 n. 184, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, in «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana», 17 maggio 1983 n. 133.

monoparentale, in quanto formata da un ex-coniuge con figli conviventi, la *famiglia ricomposta*, formata da individui risposati e dai figli avuti nel corso di precedenti relazioni o matrimoni³¹, la convivenza *more uxorio* (secondo l'uso linguistico privilegiato dalla Corte Costituzionale) o *famiglia di fatto* (secondo il lessico comune), formata da individui di sesso diverso con carattere di convivenza stabile ma senza vincolo matrimoniale.

Pertanto, anche in senso prettamente giuridico, il vocabolo famiglia è dotato di una denotazione tale da poter assimilare figure para-famigliari, quale, per l'appunto, quella del convivente *more uxorio*³². Si tratta di un processo di modificazione del concetto tradizionale di «famiglia» in cui si inseriscono anche la moltiplicazione delle figure genitoriali e della rete parentale, al punto che, secondo alcuni autori, ne consegue la necessità di una «pluralità di «statuti famigliari»»³³.

Dunque, pur con le dovute cautele, si può rilevare la tendenza a cogliere l'elemento sostanziale del concetto di «famiglia» nelle relazioni affettive, riducendo il rigore dei vincoli formali. Così si introduce l'animale d'affezione, come una tessera del mosaico: anche lui compagno di vita.

Infatti, premesso questo progressivo mutamento delle nozioni di «animale» e di «famiglia», che non può darsi per concluso trattandosi di processi ancora in corso, possiamo tuttavia scattare un'istantanea della situazione attuale, in quelli che sono i suoi caratteri acquisiti e nei percorsi evolutivi. Il punto di compatibilità tra l'animale e la famiglia è l'«animale d'affezione». In effetti, si tratta di un essere vivente (non umano) appartenente ad un nucleo familiare, per duplice ragione di appartenenza.

Anzitutto possiamo riscontrare una *appartenenza fisica* determinata dalla concreta presenza ed interazione dell'animale d'affezione all'interno dell'ambiente casalingo, poiché egli partecipa delle abitudini e degli stili di vita dei membri della famiglia. Inoltre, possiamo riscontrare una *appartenenza affettiva* determinata dal sentimento di reciproco attaccamento che si instaura.

³¹ Cfr. S. Mazzoni, a cura di, *Nuove costellazioni famigliari*, Milano, Giuffrè, 2002.

³² Non si tratta, ovviamente, di una circostanza pacifica in dottrina. Secondo Francesco D'Agostino, ad esempio, l'istituto della famiglia «è un *principio antropologico*» (corsivo sull'originale), e soltanto la famiglia coniugale eterosessuale è giuridificabile, poiché le altre c.d. «famiglie» (concubinato tra eterosessuali, convivenza tra omosessuali, etc.) sono formazioni sociali di fatto ma non di diritto (cfr. F. D'Agostino, *Una filosofia della famiglia*, Milano, Giuffrè, 2003).

³³ La locuzione è di G. Cassano, *Manuale del nuovo diritto di famiglia*, Piacenza, La Tribuna, 2003, p. 44.

Si pensi, ad esempio, al fenomeno dei cani sguinzagliati al loro destino in autostrada, specialmente durante la stagione estiva, che costituisce forma di maltrattamento idoneo a configurare l'ipotesi di reato di cui all'art. 727 comma 1 c.p.³⁴.

Il reato di cui all'art. 727 c.p. tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica, capaci di sentire il dolore, soprattutto quello della mancanza di attenzione ed amore legato all'abbandono. Il caso in esame, purtroppo emblematico di un certo deplorabile costume nell'imminenza del periodo estivo, evidenzia una forma di «maltrattamento» che non è consistito in una positiva volontà di inferire, ma nell'«abbandono», ossia in una condotta ingiustificata, che obiettivamente ha comportato il venir meno delle condizioni fisiche (cibo ed acqua) e di quelle morali della vicinanza e consuetudine comune di vita, non meno importanti per la psicologia degli animali domestici³⁵.

Perché suscita riprovazione sociale l'atto di abbandonare gli animali domestici? Specialmente perché l'originaria nozione di «animale domestico» si è oggi trasformata in quella di «animale d'affezione»³⁶: esso non è significativo soltanto nella misura in cui fornisce al padrone un'utilità, ma assume una peculiare valenza relazionale ed affettiva, ponendosi come agente dinamico, interlocutore attivo e partecipante. Così l'animale, in quanto dotato di propria sensibilità psico-fisica, è capace di avvertire la sofferenza causata dall'abbandono.

D'altronde, è appena il caso di rilevare come l'appartenenza dell'animale d'affezione al nucleo familiare non risulta escludente rispetto all'appartenenza dei membri umani, bensì integrativa. Come a dire che l'animale d'affezione costituisce un «valore aggiunto». Egli non rappresenta più un membro atipico della famiglia, poiché la consuetudine (la prassi sociale) lo ha oramai tipizzato³⁷.

Preme tuttavia una precisazione. L'animale non è requisito sostanziale e costitutivo della famiglia. L'esistenza di una famiglia, infatti, è presupposto necessario perché l'animale ne possa divenire membro. L'ipotesi che questo scritto vorrebbe illustrare come verosimile è quella secondo cui l'animale d'affezione è elemento né sufficiente

³⁴ Ciò era vero anche con la versione precedente dell'art. 727 c.p. Cfr. Cass. Pen. 10 luglio 2000 n. 11056, in «Cassazione Penale», 2001, p. 3421.

³⁵ Cass. Pen. 10 luglio 2000 n. 11056, cit.

³⁶ Sul rapporto tra le due locuzioni, cfr. S. Castignone, *Il danno esistenziale per la morte dell'animale d'affezione*, in P. Cendon-P. Ziviz, a cura di, *Il danno esistenziale*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 267.

³⁷ Sul sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it), nella sezione rubricata *Benessere degli animali*, si legge: «gli animali d'affezione sono diventati veri e propri membri effettivi delle sempre più numerose famiglie che li accolgono, rivestono un ruolo coinvolgente, a volte addirittura positivo per la salute umana».

né necessario per costruire una famiglia, ma qualora sia presente, di fatto, ne diviene parte integrante.

In prospettiva generale, il passaggio dalla salvaguardia del bene vita al perseguimento della qualità della vita come bene ha comportato conseguenze di tutto rilievo quanto alla valorizzazione di nuovi aspetti della relazionalità. Così, assodato il valore etico minimale coincidente con la tutela della vita umana, l'orizzonte etico si è progressivamente ampliato fino a ricomprendere l'ambiente naturale e gli animali (almeno nella misura in cui costituiscono fattori determinanti per la qualità di vita dell'uomo, e quindi conservando una prospettiva valoriale antropocentrica). Il vivente tutto è oggetto dell'etica e del diritto. In tale contesto può inquadrarsi il rilievo etico-giuridico dell'animale d'affezione all'interno del nucleo familiare.

4. *Il risarcimento per l'uccisione dell'animale d'affezione*

Veniamo così al punto nevralgico: la tutela giuridica della relazione (famigliare) intercorrente tra padrone e animale d'affezione. In dottrina, presupposta la rilevanza per il diritto di detta relazione, in sede di responsabilità civile si comincia a formulare l'ipotesi di estendere la risarcibilità del danno non patrimoniale (di natura non esclusivamente biologica e morale, ma anche c.d. «esistenziale»³⁸: una figura di danno oggi molto in voga nelle discussioni giuridiche, avallata da Corte Cost. sentenza n. 233/2003³⁹ e successivamente da Cass. Sez. Un. 6572/06⁴⁰) a fattispecie di uccisione dolosa di un animale d'affezione. Tale risarcimento verrebbe monetizzato in una somma di denaro posta a carico del reo ed in favore del padrone dell'animale-vittima, come diritto di cui quest'ultimo (il padrone) sarebbe da considerarsi titolare *iure proprio*⁴¹.

³⁸ Cfr. l'Osservatorio del Danno Esistenziale, con approfondimenti dottrinari e testo per esteso di sentenze di legittimità e merito, nel sito internet: www.dannoesistenziale.it, ovvero il sito internet di recente attivazione: www.personaedanno.it, che presenta anche un settore dedicato alla bioetica con un lemma sugli animali.

³⁹ Corte Cost. 11 luglio 2003 n. 233, in «Foro Italiano», 1, 2003, p. 2201.

⁴⁰ Cass. Sez. Un. 24 marzo 2006 n. 6572, in «Foro Italiano», 1, 2006, p. 1344.

⁴¹ In questo senso si esprime autorevole dottrina: cfr. P. Zatti, *Chi è il «padrone» del cane?*, in «La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata», I, 1995, pp. 138-139; G. Citarella-P. Ziviz, *Il danno per la morte dell'animale d'affezione*, in «La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata», I, 1995, p. 788; S. Castignone, *Il danno esistenziale per la morte dell'animale d'affezione*, in P. Cendon-P. Ziviz, a cura di, *Il danno esistenziale*, cit., p. 275; S. Castignone, *Il «diritto all'affetto»*, in A. Mannucci-M. Tallacchini, a cura di, *Per un codice degli animali*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 127; S. Castignone, *L'uccisione dell'animale d'affezione*, in P. Cendon, a cura di, *Trattato breve dei nuovi danni*, Padova, Cedam, 2001, vol. III, pp. 2457-2472. Una recente

Come a dire che il padrone, in diretta conseguenza causale della morte del proprio animale d'affezione, non soltanto patisce un «danno materiale», stante la perdita di un bene dotato di valore economico, ma patisce altresì un ulteriore, complementare ed altrettanto ingiusto danno consistente nella perdita del compagno di vita quotidiana. Tale perdita può comportare sia un turbamento emotivo transiente⁴² (il danno c.d. «morale» subiettivo), sia una vera e propria patologia (il danno c.d. «biologico», temporaneo o permanente), sia – infine – un decremento perdurante della qualità di vita successiva (ed è questo l'aspetto nuovo). Il padrone⁴³ patisce il venir meno, nel vissuto quotidiano, della relazione intersoggettiva instaurata con il proprio animale d'affezione.

Difatti, eccettuate le possibili ripercussioni sulla salute (eventualmente sussumibili nella predetta categoria del danno biologico)⁴⁴, la vita del padrone subisce una duplice diminuzione qualitativa, poiché viene colpita sia la *qualità psicologico-interiore* sia la *qualità fisico-esteriore* della vita quotidiana (la soppressione di un tu individuale, specifico, non rimpiazzabile: quell'animale come interlocutore, verso cui il padrone aveva effettuato un investimento personale di tempo, denaro ed affetto). Tali pregiudizi, strettamente correlati, contemplano la reciproca inerenza affettiva che caratterizza il rapporto interspecifico padrone/animale d'affezione, e considerano l'alterazione dei rapporti familiari, sociali e culturali nel turbamento delle ordinarie abitudini di vita e della serenità personale, nel contempo chiamando in causa varie percezioni sensoriali della persona.

ricostruzione del tema si rinviene in R. Chindemi, *I danni alla persona*, Rimini, Maggioli, 2008, pp. 113 ss.

⁴² Conciliazione di Udine 9 marzo 1995 (in «La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata», I, 1995, pp. 784-790). Nella motivazione della sentenza (che riguarda l'uccisione di una gattina investita da una autovettura nel cortile condominiale) si legge: «La morte della bestiola ha provocato pregiudizio ingiusto alla persona della sig.ra Baruzzini [n.d.r. parte attrice] facendole avere una crisi di aritmia e cadere in uno stato di angoscia». Il Conciliatore ha pertanto risarcito (quantificandolo nella somma equitativa di L. 50.000) il danno «morale» dell'attrice, seppure sotto la qualifica erronea di danno «biologico».

⁴³ Si rileva la difficoltà di configurare un danno per la perdita dello *status* di «padrone», dato che tale *status* si può recuperare tramite il semplice acquisto di un altro animale.

⁴⁴ Giudice di Pace di Padova 22 marzo 2000 n. 238, inedita. Nella motivazione della sentenza (che riguarda fattispecie di lesioni di un barboncino investito da una autovettura) si legge: «il rapporto affettivo, sicuramente intenso, esistente tra l'attrice [...] e il suo cane, dimostrato anche dall'immediato soccorso prestato all'animale, dalle successive premure, dall'ansia e dalle preoccupazioni per l'eventuale decesso dello stesso, ampiamente giustificano l'insorgenza del trauma psico-fisico della nominata attrice, la quale, di conseguenza, ha pieno titolo a conseguire, per questo, un adeguato risarcimento, in aggiunta al risarcimento spettante per le spese sostenute presso la struttura veterinaria e per l'acquisto dei farmaci».

Nell'odierna società [...] i rapporti con gli animali hanno superato la valenza prettamente utilitaristica propria del passato, acquistando una dimensione nuova, di completamento e di arricchimento della personalità dell'uomo nel rispetto delle caratteristiche etologiche dell'animale. Il nocimento morale per effetto della perdita traumatica dell'animale di compagnia deve quindi essere considerato in questa nuova ottica, peraltro ormai largamente diffusa e condivisa, tenendo conto dei sentimenti di privazione e di sofferenza psichica indotti nella querelante dal comportamento illecito dell'imputato⁴⁵.

Che la relazione tra l'uomo e l'animale possa assumere un valore anche salutistico risulta ulteriormente confermato dal fatto che è sorta una pratica terapeutica, la c.d. *pet therapy*⁴⁶ (in italiano, per prassi, siglata U.T.A.C.: Uso Terapeutico degli Animali da Compagnia) che previene e/o cura patologie umane attraverso la predisposizione guidata di una interazione tra l'uomo-paziente e l'animale-terapeuta (o terapia). Si ottengono buoni risultati contro solitudine, difficoltà di comunicazione, stress, e per il riequilibrio delle funzioni motorie.

Se stabilire una interazione con un animale può risultare di beneficio per la salute di un essere umano, viceversa perdere tale rapporto (ancor più se ciò accade a seguito di un evento traumatico) può sortire effetti nocivi. Il lutto del padrone per il decesso del proprio animale d'affezione è circostanza ben nota alla letteratura del settore⁴⁷, data la difficoltà per il padrone di elaborare la perdita di un interlocutore partecipante del suo quotidiano.

Il figlio rientra e il coniglio non gli viene incontro. Lo cerca sotto il letto, nell'armadio, sul balcone. Va in cucina dalla madre: c'è odore d'arrosto. Lei sta tagliando il pane, senza prudenza mena la mano verso il seno con un viso strano [...] Lui vorrebbe strapparle il coltello dalle mani e sgozzarsi lì, davanti a lei, per farle capire quello che prova⁴⁸.

Il decesso dell'animale d'affezione è dunque un episodio che (anche quando risulti naturale, non frutto di comportamenti illeciti di terzi) provoca sofferenza nel padrone e, talvolta, difficoltà a relegare nell'oblio il compagno di vita. Collegato al tema dell'elaborazione del lutto vi è quello della sepoltura, che ha recentemente sortito esiti che possono apparire sorprendenti. In un primo tempo erano sorti

⁴⁵ Pretura di Rovereto, sez. pen., 15 giugno 1994 (in «La Nuova Giurisprudenza Civile commentata», I, 1995, pp. 133-139).

⁴⁶ Per approfondimenti, cfr. G. Ballarini, *Animali amici della salute. Curarsi con la Pet Therapy*, Milano, Xenia, 1995.

⁴⁷ Cfr. J. Quachkenbush, *La morte di un animale da compagnia. Come essa può colpire i proprietari*, in J. Quachkenbush-V. Voith, a cura di, *Il legame tra l'uomo e l'animale da compagnia*, Roma, Delfino, 1987, pp. 128-136.

⁴⁸ M. Mazzantini, *Il catino di zinco*, Venezia, Marsilio, 1995, p. 60.

in internet cimiteri virtuali in cui poter realizzare lapidi in memoria dei propri animali d'affezione. Oggi, a questo scopo, sono stati addirittura realizzati alcuni cimiteri reali (es. il «Club Caronte» a Vigevano⁴⁹, «Il parco degli animali» a Piobesi Torinese, prov. di Torino⁵⁰; «Il paradiso di Tom e Jerry» ad Altedo, prov. di Bologna⁵¹; il cimitero sito nel Parco Basso Isonzo di Padova⁵²; «Il riposo di Snoopy» a Grizzana Morandi, prov. di Bologna⁵³; «Il Ponte dell'Arcobaleno» a Villanova del Sillaro, prov. di Lodi⁵⁴; etc.), per i quali è reperibile una specifica legislazione regionale⁵⁵.

Sotto questo profilo si pone la questione della regolamentazione giuridica sugli animali deceduti, dato che le loro carcasse rientrano nella categoria dei «materiali ad alto rischio»⁵⁶; tema affrontato in una circolare della Federazione Italiana delle Imprese e dei Servizi Idrici Energetici e Vari⁵⁷.

Inoltre, come vi sono le imprese funebri che si occupano della cura del defunto fino a tumulazione, inumazione o cremazione, similmente sono sorte aziende specializzate⁵⁸ nel fornire i medesimi servizi per gli animali d'affezione. Nell'ipotesi della cremazione le ceneri possono anche essere conservate in un'urna all'interno dell'abitazione del padrone.

⁴⁹ Fondato nel 1976, cfr. www.clubcaronte.it.

⁵⁰ Cfr. www.ilparcodeglianimali.it.

⁵¹ Cfr. www.ilparadisoditomejerry.com.

⁵² Cfr. www.amicipersempre.it.

⁵³ Cfr. www.ilriposodisnoopy.com.

⁵⁴ Fondato nel 2006, cfr. www.pontedellarcobaleno.it (l'intestazione recita: «Il più grande cimitero per animali in Europa»).

⁵⁵ Cfr., ad es., tra le prime la Regione Lazio, Legge regionale 21 ottobre 1997 n. 34, *Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo*, in «Bollettino Ufficiale Regione Lazio», 30 ottobre 1997 n. 30, che all'art. 7 disciplina *Cimiteri per cani, gatti e piccoli animali*. Recentemente, invece, cfr. Regione Sicilia, Legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19, *Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie*, ove all'art. 25 comma 3 si legge che «la Regione siciliana favorisce la realizzazione di cimiteri destinati alla sepoltura di animali d'affezione». In data 6 febbraio 2003 è stato stilato, in sede di Conferenza Stato Regioni, l'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, all'art. 9, prevede la possibilità di «disciplinare la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria».

⁵⁶ Ai sensi dell'art. 3 Decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508, *Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE*, in «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana», 30 dicembre 1992 n. 305, e Ministero della Sanità, Circolare 19 febbraio 1999 n. 4.

⁵⁷ Federgasacqua, Circolare 22 maggio 2002 n. 4708, *Normativa di riferimento per un cimitero destinato ad ospitare spoglie animali* (cfr. www.federgasacqua.it).

⁵⁸ Cfr., ad es., Argo (www.argo.it), «azienda nata per prendersi cura del tuo fedele amico nel suo ultimo e triste viaggio, per dargli un addio decoroso rispettando la legge e il senso civico».

L'analogia tra il trattamento riservato agli uomini e quello oggi consueto anche per gli animali d'affezione è palese, e si fonda sul riconosciuto valore della relazione che intercorre tra detta categoria di animali e i loro padroni.

Ecco perché, nell'ipotesi di uccisione, il gioco del rimpiazzo non risulta praticabile. L'acquisto di un altro (diverso) animale d'affezione non può ristabilire la situazione preesistente, per il mero fatto che l'animale d'affezione non rappresenta un oggetto standardizzato, per cui – a titolo di esempio – rotto un modellino di macchina ci si può recare in un negozio per acquistarne un altro identico e così continuare a divertirsi alla stessa maniera di prima, come se nulla fosse accaduto. Invece, l'animale d'affezione è un essere vivente capace di relazionalità che, nell'affiatamento con l'uomo-padrone, assume quindi peculiari valenze affettive. La simbiosi tra il padrone e il suo animale d'affezione non può essere circoscritta esclusivamente nell'ambito delle relazioni proprietarie uomo/cosa (anche perché l'animale, anzitutto, è un essere vivente, non un oggetto), dato che si pone su livelli valoriali più elevati, connotati affettivamente: quello specifico animale⁵⁹ (e non altri) possiede un significato esistenziale, dato dal suo radicamento nel vissuto quotidiano del padrone.

Se un certo individuo, con dolo, ha cagionato l'uccisione di un animale d'affezione altrui, perché non dovrebbe rispondere di tutte le conseguenze del suo atto? Perché non si dovrebbe porre a suo carico l'obbligo di risarcire il danno (anche) esistenziale patito dal padrone dell'animale? Non è forse un danno concreto? Come si è cercato di dar conto, tale pregiudizio non è riducibile al mero turbamento emotivo transeunte, poiché investe l'affettività del padrone verso l'animale d'affezione e più profondamente altera in maniera irreversibile la trama relazionale intessuta nel passato e che oramai informava di sé la vita presente della persona⁶⁰.

⁵⁹ Sul punto, preme ricordare come taluni pensatori abbiano ventilato la possibilità di riconoscere un diritto all'identità individuale di alcuni animali filogeneticamente prossimi all'uomo e dotati di un articolato e complesso sviluppo psico-fisico (cfr. P. Becchi, *Questioni vitali*, Napoli, Loffredo, 2001, p. 125).

⁶⁰ La risarcibilità sarebbe così da ricondursi nell'alveo dell'art. 2059 c.c. (alla luce della tripartizione operata da Corte Cost. sentenza n. 233/2003), legando l'azione di uccisione dell'animale d'affezione alla valenza determinante di quest'ultimo in merito a diritti fondamentali della persona.

5. Conclusioni

Il legame affettivo (e familiare) intercorrente tra il padrone e l'animale d'affezione, pertanto, manifesta la propria rilevanza sotto un duplice profilo.

Da una parte emerge la consolidata prassi di una stabile convivenza quotidiana, per cui l'animale d'affezione condivide il contesto di vita del padrone e partecipa delle sue abitudini, non solo come presenza costante ma anche quale interlocutore dinamico. Quella dell'«animale d'affezione», pertanto, è divenuta una figura giuridica riconosciuta dall'ordinamento, destinataria di una specifica disciplina e di particolari tutele.

L'elaborazione del lutto ed i riti della sepoltura, inoltre, risultano oramai estesi anche agli animali d'affezione, con la realizzazione di cimiteri *ad hoc* e l'applicazione analogica delle prassi che ne fungono da corollario (es. riti funebri, fotografie e anniversari commemorativi, benefici ereditari, visite ai luoghi tombali, etc.), dato che detta categoria di animali sembra oramai assimilata nei nostri registri sociali e simbolici.

A tal riguardo merita specifica notazione il caso di «Bruno», l'orso ucciso in Germania nell'estate 2006 dopo aver girovagato per qualche tempo seminando il panico tra i contadini nelle campagne della Baviera. Nel luogo in cui è avvenuta l'uccisione sono stati deposti fiori, il peluche di un orsetto marrone, e sono state infisse nella terra alcune croci, tra cui una munita di crocifisso; circostanza (quest'ultima specialmente) che ha suscitato un vivace dibattito sull'opportunità di utilizzare per un animale simbologie fino ad oggi esclusive degli uomini⁶¹, ma che – in ogni caso – comprova un atteggiamento diffuso di compartecipazione verso il vivente non umano.

Nella vita come nella morte, pertanto, gli animali d'affezione appartengono all'immaginario affettivo e familiare del loro padrone, e con sempre maggiore frequenza ricevono un trattamento non dissimile da quello dei parenti umani.

L'ordinamento giuridico, che in effetti ha già iniziato ad affrontare il tema, dovrà tenere conto degli sviluppi socio-culturali in atto nelle relazioni tra l'uomo e la categoria degli «animali d'affezione»,

⁶¹ Cfr. Bruno: *Der Bär erhält eine Gedenkstätte mit Kruzifix*, in «Kehrseite», 7 luglio 2006 p. 12. Peraltro, nonostante questo episodio, risulta piuttosto arduo ricomprendere un orso nella categoria degli animali d'affezione.

e delle implicazioni che ciò comporta, specialmente in ambito familiare e sotto profilo risarcitorio⁶².

⁶² Sul sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it), nella sezione rubricata *Benessere degli animali*, si legge: «a questa accresciuta attenzione e diversa sensibilità della società nei confronti del mondo animale corrisponde la volontà degli organi di governo di riconoscere agli animali anche nelle impostazioni normative quella dignità di soggetti che hanno conquistato nelle relazioni sociali».